



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17139**

**Data: 10/01/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/01/2018 relativo all'incontro (10205) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Meranarena (BZ) il 06/01/2018 tra HC Merano Junior U17 (522) e Foxes J. Academy Bolzano U17 (718).

B) Precedenti:

Precedenti per Klein Adrian (79924):

GSP17073 del 21/11/2017: di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 15.1 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 2 giornate inflitte al giocatore **Klein Adrian** (società Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl 522) per violazione artt. 9.3.3 del Codice delle Penalità e 56, n.2, lett. a) e lett. b) del Regolamento di Giustizia .

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Verza Christian** (società Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl 522) per violazione dell' Art.9.3.3 del Codice delle Penalità.

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Rossi Francesco Giovanni** (società Hockey Academy Bolzano Bozen Associazione Sportiva Dilettantistica 718) per violazione dell' Art.9.3.3 del Codice delle Penalità.

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Cecchetto Francesco** (società Hockey Academy Bolzano Bozen Associazione Sportiva Dilettantistica 718) per violazione dell' Art.9.3.3 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

**Klein Adrian** al minuto 59,40, durante un' interruzione del gioco, innescava una rissa, continuandola nonostante l' ingiunzione del direttore di gara di astenersi da tale comportamento.

Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

La sanzione a carico del giocatore KLEIN Adrian viene aumentata ai sensi dell' Art. 56, n.2, lett. a) e lett. b) del Regolamento di Giustizia (**recidiva**), a fronte del precedente specifico contestabile (GSP17073 dd. 21.11.2017).

**Verza Christian** al minuto 59,40, durante un' interruzione del gioco, innescava una rissa, continuandola nonostante l' ingiunzione del direttore di gara di astenersi da tale comportamento.

Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Rossi Francesco Giovanni** al minuto 59,40, durante un' interruzione del gioco, innescava una rissa, continuandola nonostante l' ingiunzione del direttore di gara di astenersi da tale comportamento.

Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

**Cecchetto Francesco** al minuto 59,40, durante un' interruzione del gioco, innescava una rissa, continuandola nonostante l' ingiunzione del direttore di gara di astenersi da tale comportamento.  
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl (522).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Academy Bolzano Bozen Associazione Sportiva Dilettantistica (718).

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi